



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 295 del 25/03/2025

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_001.2R FARMACI - DITTA LEO PHARMA SPA

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 295 del 25/03/2025

Fascicolo 397/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 711/2025



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

Determina n. 295 del 25/03/2025

Fascicolo 397/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 711/2025



CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARIA_2019_001.R- lotto n.434- Rinnovo Farmaci, affidata alla ditta Leo Pharma Spa, con scadenza il 10/02/2026;

DATO ATTO che, con note conservate in atti, il Direttore della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2019_001.R" provvedendo altresì a trasmettere i fabbisogni aziendali dei prodotti oggetto di gara;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del Direttore della suddetta articolazione organizzativa di aderire alla convenzione sopra citata per i prodotti indicati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate

Determina n. 295 del 25/03/2025

Fascicolo 397/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 711/2025

regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere gli ordinativi di fornitura anche anticipatamente all'adozione dei relativi atti autorizzativi, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, delle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno necessario per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere Ordinativo di fornitura per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, a seguito del quale si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione, già effettuati da ARIA spa;

RITENUTO di disporre che la validità del contratto decorra dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura indicata nel prospetto allegato, sino alla scadenza della Convenzione sopra citata;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 83,00 (Iva 10% esclusa);

Operatore Economico	Importo (Iva escl.)
Leo Pharma Spa	83,00

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura non comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa in quanto il prezzo offerto è il medesimo della precedente aggiudicazione;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle

Determina n. 295 del 25/03/2025

Fascicolo 397/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 711/2025

Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia, per la fornitura dei prodotti farmaceutici indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alla Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2019_001.R- lotto n.434 - Rinnovo Farmaci, affidata alla ditta Leo Pharma Spa, con scadenza il 10/02/2026;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto, decorrente dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura indicata nel prospetto allegato, sino alla scadenza della sopra citata Convenzione regionale, una spesa complessiva presunta pari ad € 91,30 (Iva 10% inclusa) che risulta essere registrata sul conto economico n. 80103500 del Bilancio 2025 e 2026, suddivisa come di seguito:

Operatore Economico	Importo (Iva incl.)
Leo Pharma Spa	91,30

Determina n. 295 del 25/03/2025

Fascicolo 397/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 711/2025



3. di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)